

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2447

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CONTE)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE  
(SPERANZA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(GUALTIERI)

---

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiolo-  
gica da COVID-19

---

*Presentato il 25 marzo 2020*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa all'emergenza sanitaria che è conseguita alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi particolarmente in Italia, si è stimato necessario riconsiderare la disciplina delle misure volte a contenere e contrastare i predetti rischi sanitari, sia in specifici ambiti territoriali, sia nell'intero territorio nazionale.

In particolare, perdurando l'emergenza, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 — del quale, con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere la conversione in legge — intende sottoporre a una più stringente interpretazione del principio di legalità la tipizzazione delle misure potenzialmente applicabili per la gestione dell'emergenza. Ciò si è realizzato con una compilazione che riconduce a livello di fonte primaria il novero di tutte le misure applicabili all'emergenza stessa, nel cui ambito i singoli provvedimenti emergenziali attuativi potranno discernere, momento per momento e luogo per luogo, quelle di cui si ritenga esservi concretamente maggiore bisogno per fronteggiare nel modo più efficace l'emergenza stessa. Questo soprattutto in quanto la particolare incisività di talune misure ha suggerito una più stretta applicazione del principio di tassatività, pur trattandosi di misure che, per la natura contingente delle modalità di estrinsecazione dell'emergenza, tenderebbero naturalmente all'atipicità e sebbene non si tratti, con ogni evidenza, di norme punitive o precetti sanzionatori, bensì essenzialmente di misure aventi finalità di profilassi sanitaria.

In particolare, all'articolo 1, sono chiaramente definiti l'ambito e l'oggetto delle possibili misure di contenimento dell'epidemia, che riguardano, riassuntivamente ed esemplificativamente: limitazioni della libertà di circolazione e della percorribilità

di strade e spazi aperti, previsione di quarantene anche precauzionali, limitazioni relative a manifestazioni, spettacoli e cerimonie pubbliche, sospensione di attività educative, scolastiche, professionali e accademiche e riduzione di collegamenti e trasporti pubblici. Fra le misure adottabili sono annoverate anche quelle relative alla sospensione o limitazione dell'accesso ai luoghi della cultura, limitazione della presenza del personale negli uffici (con promozione del lavoro agile, salva l'ordinaria erogazione delle attività indifferibili e dei servizi essenziali), limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale, possibilità di restrizioni ad attività commerciali e imprenditoriali (con ulteriore possibilità di prevedere opportune deroghe da verificare caso per caso), restrizioni all'accesso dei visitatori nelle strutture sanitarie o di lungodegenza. È poi prevista la possibilità che le attività consentite proseguano, ma previa adozione di idonee misure atte a prevenire gli assembramenti e, con essi, la diffusione del virus.

Considerata l'eccezionalità di tali misure, le stesse potranno avere una durata predeterminata, non superiore a trenta giorni, e tuttavia ovviamente reiterabili e modificabili fino al 31 luglio 2020, termine di durata dello stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19, già deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 gennaio 2020, che viene dunque definito con norma avente forza di legge.

Principale corollario sarà che, d'ora innanzi, la durata di tale stato d'emergenza potrà essere prorogata solo con legge o altro atto normativo di rango primario e, dunque, con pieno e adeguato coinvolgimento del Parlamento.

A fini di equo contemperamento dei contrapposti interessi che vengono in rilievo — tutela della salute pubblica, ma con sacrificio di altri diritti e libertà di primario rilievo — nel necessario rispetto dei

principi di adeguatezza e di proporzionalità in relazione al rischio effettivamente presente nel territorio nazionale o in parte di esso, si è espressamente stabilito che le misure imposte con i provvedimenti attuativi possano essere modulate, anche più volte, in aumento ovvero in diminuzione, appunto in relazione all'andamento epidemiologico del virus.

All'articolo 2 si stabilisce, analogamente a quanto già previsto dal decreto-legge n. 6 del 2020, che il potere di adottare le misure resti attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri. I relativi decreti devono essere adottati su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della regione interessata, nel caso in cui riguardino specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

Sui decreti recanti le misure viene sentito di norma, per il profilo tecnico-scientifico e per le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, il Comitato tecnico-scientifico operante presso il Dipartimento della protezione civile (istituito con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020).

Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri resta fermo comunque il potere del Ministro della salute di adottare ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed è previsto che siano comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione, onde ampliare e rendere immediata la possibilità di verifica parlamentare. Inoltre, al medesimo fine, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferirà ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto-legge.

Atteso il carattere di estrema urgenza dei provvedimenti attuativi del presente decreto-legge, viene riproposta la disciplina del controllo preventivo della Corte dei conti, già delineata dal decreto-legge n. 6 del 2020. In particolare, i termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati e i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

All'articolo 3 è regolato il rapporto tra gli atti di cui all'articolo 2 e quelli emanati dai presidenti delle regioni in relazione alla stessa emergenza virologica. In particolare, si stabilisce che le ordinanze regionali possono introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle indicate all'articolo 1, ma solo nelle more dell'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con efficacia limitata fino a tale momento, comunque soltanto in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario che si siano verificate nel loro territorio o in una parte di esso.

I sindaci continuano a disporre del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in ambito comunale, ma soltanto negli stessi limiti oggettivi indicati per le regioni e purché non contrastanti con le misure emergenziali decise dallo Stato.

L'articolo 4 reca l'apparato sanzionatorio volto ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento che verranno adottate sulla base del presente decreto-legge.

Salvo che il fatto costituisca reato, ogni violazione delle prescrizioni che saranno concretamente introdotte è sanzionata in via amministrativa con il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. In alcuni casi (a titolo esemplificativo si ricordano i cinema, le palestre, istituzioni educative e formative, negozi, bar e ristoranti) per la contravvenzione al divieto è applicata anche la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'attività da cinque a trenta giorni. In caso di reiterazione della viola-

zione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Viene poi apportata una novella al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, rimodulando la sanzione in esso prevista per chi trasgredisce un ordine dato dall'autorità per impedire la diffusione di una malattia infettiva (fattispecie attualmente punita con l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda ridotta), per la quale ora si prevede l'arresto da tre mesi a diciotto mesi e l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. A tale sanzione penale è assoggettata la più grave violazione derivante da una specifica condotta intenzionale, ossia quella di colui che, essendo stato infettato dal virus, contravviene all'obbligo di quarantena volto a impedire l'ulteriore diffusione del contagio.

Nel medesimo articolo sono individuate anche le autorità competenti a irrogare le sanzioni, ossia il prefetto nei casi di violazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il sindaco o il presidente della regione nei casi, rispettivamente, di violazione delle ordinanze adottate da tali ultime due autorità.

In via transitoria si prevede che le disposizioni del presente articolo che vanno a sostituire la previgente sanzione penale (di cui all'articolo 650 del codice penale) con tali nuove sanzioni amministrative si ap-

plichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ma che in tali casi le sanzioni amministrative siano applicate nella misura minima ridotta alla metà; ciò al fine di avvicinarne la concreta entità alla misura che prevedibilmente sarebbe stata applicata più frequentemente in caso di ammissione all'oblazione per violazione della citata fattispecie contravvenzionale previgente.

L'articolo 5 prevede infine l'abrogazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, salvi l'articolo 3, comma 6-*bis*, e l'articolo 4; è altresì abrogato l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, il cui contenuto è stato sostanzialmente riportato nell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.

Si precisa infine che le disposizioni del presente decreto-legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo reca altresì la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

Il provvedimento d'urgenza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto è composto da 6 articoli.

L'articolo 1 individua misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla citata emergenza epidemiologica.

L'articolo 2 rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della Regione competente, nel caso in cui i decreti riguardino una sola regione, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.

Il presente decreto prevede altresì che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza per situazioni sopravvenute, le misure di contenimento possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono comunque fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per contrastare l'emergenza epidemiologica.

Sono inoltre fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Viene precisato che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

L'articolo 3 disciplina le misure urgenti a carattere regionale o infraregionale, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio di una regione o in una parte di esso.

L'articolo 4 disciplina le sanzioni e i controlli.

L'articolo 5 provvede all'abrogazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e




gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis e dell'articolo 4 (recante le disposizioni finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020).E' abrogato altresì l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 .

Poiché le disposizioni hanno tutte sostanzialmente carattere ordinamentale, il comma 3 dell'articolo 5 precisa che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo  negativo

25/03/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 79 del 25 marzo 2020*

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)*

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio

effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

*a)* limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

*b)* chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

*c)* limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

*d)* applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

*e)* divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

*f)* limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

*g)* limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

*h)* sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

*i)* chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

*l)* sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

*m)* limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

*n)* limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

*o)* possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobi-

listico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

*p)* sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, *master*, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

*q)* sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

*r)* limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

*s)* limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

*t)* limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

*u)* limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

*v)* limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

*z)* limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché

di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

*aa)* limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

*bb)* specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

*cc)* limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

*dd)* obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

*ee)* adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

*ff)* predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

*gg)* previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

*hh)* eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

## Articolo 2.

### *(Attuazione delle misure di contenimento)*

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della

salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

### Articolo 3.

*(Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)*

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino

a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

#### Articolo 4.

##### *(Sanzioni e controlli)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *i), m), p), u), v), z)* e *aa)*, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, è punita ai sensi dell'articolo 260 del

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole « con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

#### Articolo 5.

##### *(Disposizioni finali)*

##### 1. Sono abrogati:

a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-*bis*, e 4;

b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 6.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio  
dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONAFEDE, *Ministro della giusti-  
zia*

GUALTIERI, *Ministro dell'econo-  
mia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE



\*18PDL0098150\*